



Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

...

Il Presidente

Prot. n. ____/2016

Agli Uffici Legali

della Direzione Regionale della Sicilia
dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

delle Direzioni Provinciali competenti
(Per il tramite della D.R.E Sicilia)

della Riscossione Sicilia s.p.a.
direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it

delle sedi Provinciali competenti
(Per il tramite della Riscossione Sicilia s.p.a.)

dei Comuni delle Province di
Agrigento
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
(Loro indirizzi)

Agli

Ordini degli Avvocati,
dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili delle Province di
Agrigento
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
(Loro indirizzi)

Oggetto: Segnalazione di connessioni dei procedimenti

Com'è noto fra le principali criticità dell'attuale giurisdizione tributaria vi è il problema del contrasto o della difformità di decisioni giudiziali pur relative alla medesima questione che si registrano quotidianamente, nell'ambito non solo di Commissioni Regionali diverse, ma anche delle Sezioni della medesima Commissione Regionale se non addirittura all'interno dei variabili collegi di una stessa sezione.

Fra le ragioni che contribuiscono in modo determinante ad alimentare il prodursi di questo risultato, assume un ruolo preponderante la contestuale pendenza in grado di appello di numerosi procedimenti, formalmente indipendenti perché estranei alla previsione dell'art. 29 D.Lgs. 546/92, che, tuttavia, risultano per qualche profilo connessi; ovvero, involgono la risoluzione di questioni identiche o quantomeno analoghe. In atto detti procedimenti seguono normalmente percorsi diversi quanto ad assegnazioni alle Sezioni, alla fissazione delle udienze di trattazione, nonché alla decisione, quasi sempre emessa senza l'opportuna conoscenza di quelle precedenti.

Per porre rimedio a tale distorsione che costituisce, altresì, una delle fonti non indifferenti del moltiplicarsi dei procedimenti è intervenuto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria attraverso la creazione e l'implementazione a livello regionale degli Uffici del Massimario, la cui attività e funzionalità, ad oggi, si cerca d'incrementare ponendo ciascuna sezione in condizione di conoscere le decisioni adottate dalle altre sulla medesima questione.

Inoltre la procedura di assegnazione telematica degli appelli in dotazione presso questo Uffici consente di riconoscere solo limitate ipotesi di connessione, sostanzialmente riconducibili alla identità di atto impugnato e/o alla identità di sentenza di primo grado impugnata, al verificarsi delle quali il sistema informatico assegna le cause alla medesima sezione.

Va aggiunto, per completezza che un notevole supporto in termini di segnalazioni di impugnazioni comunque connesse, è in atto fornito, nei limiti delle competenze, dal personale addetto al servizio ricezione atti durante la fase di completamento d'iscrizione a ruolo degli appelli. Restano, tuttavia, escluse quelle ipotesi che renderebbero opportuna una trattazione congiunta, come ad esempio in caso di più impugnazioni promosse dallo stesso contribuente per diverse annualità di uno stesso tributo, oppure in caso di gravame proposto sia avverso l'avviso di accertamento sia avverso la conseguente cartella esattoriale, nonché, infine, ogni altra ipotesi di connessione "impropria", dettata soprattutto da motivi di opportunità.

Ritiene, quindi, questa Presidenza, che un contributo determinante alla individuazione di tutte le ipotesi sopra specificate, al fine di assicurare una più rapida trattazione congiunta dei relativi procedimenti, non possa che provenire dalle stesse parti del procedimento - contribuente ed Ufficio impositore - attraverso la segnalazione in ogni fase del procedimento d'impugnazione (con l'appello, la memoria di costituzione o successive difese ed eventuali segnalazioni), non solo dell'esistenza e pendenza di procedimenti da riunire ex art. 29 D.Lgs.n.546/1992, o comunque da trattare congiuntamente, ma anche di tutti i procedimenti che per una delle ragioni sopra specificate sarebbe opportuno esaminare congiuntamente.

Detta collaborazione contribuirebbe, altresì, notevolmente ad evitare per un verso plurime contrastanti decisioni sulla medesima questione e per converso di ridurre i tempi di attesa nella fissazione delle relative udienze, consentendo a questa Presidenza ed ai Presidenti di Sezione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, l'adozione di ogni provvedimento necessario per una trattazione più spedita e congiunta sia pure nei limiti autorizzati dal c.p.c. e dal Dlgs. n.546/1992

Certo della collaborazione nel comune interesse che gli ordini e gli Uffici in indirizzo vorranno offrire al fine di garantire il buon esito di questa iniziativa, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Palermo, 29 aprile 2016


Il Presidente della Commissione f.f.
(Salvatore Salvago)